

Avv. PAOLO PICCOLI
Via Prati, 25 - 44121 Ferrara
Tel. 0532.247100
Fax 0532.185000

ORIGINALS

N.° 237/2016 R.G.L.



TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione lavoro e previdenza sociale

1695
Cron. A3
Off. 01 Km.
Off. 03 Km.
Postali €
Totale €

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara, dr. Alessandro D'Ancona, letti gli atti del procedimento iscritto al n.° 237/2016 R.G.L., promosso con ricorso depositato il 5.4.2016 da
[REDACTED]
27 OTT. 2016
L. Uff. Giudiz.

[REDACTED]
nei confronti di
[REDACTED]

per ottenere la declaratoria di nullità licenziamento intimato con lettera raccomandata del 2.10.2015, ricevuta il 7.10.2015, e le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970 (nel testo novellato dalla l. 92/2012);

espletata l'istruttoria sommaria;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 3.8.2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 1, 49° comma, l. 92/2012

[REDACTED], premettendo di essere dipendente dal 18.8.2008 di **[REDACTED]** con le mansioni di commessa inquadrata nel 4° livello del CCNL Commercio addetta al punto vendita **[REDACTED]** quale operatrice di cassa, ha tempestivamente impugnato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società con lettera raccomandata del 2.10.2015, ricevuta il 7.10.2015, sul presupposto della contestazione mossale con lettera raccomandata del 1.9.2015 (docc. nn.° 2 e 5 attori). Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 13.5.2016, **[REDACTED]** ha resistito nei confronti della domanda avversaria, di cui ha chiesto la reiezione.

Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 18.5.2016, è stato dato ingresso alla perizia di trascrizione della conversazione tra presenti registrata su *file* audio prodotto su CD-ROM dalla ricorrente (doc.



n.° 9 attoreo) quale atto di istruzione indispensabile, utile a fornire elementi rilevanti per la presente pronuncia.

La contestazione disciplinare del 1.9.2015, integralmente richiamata nella lettera di licenziamento del 2.10.2015, consiste nella mancata osservanza delle procedure di versamento del denaro contante dalla cassa alla cassaforte secondo i passaggi analiticamente descritti nel regolamento aziendale e denominati <<codice I>>, esposti dalla resistente alle pagg. 10 e segg. della memoria di costituzione. La condotta contestata a [REDACTED] consiste, cioè, nel non aver osservato le regole aziendali in tema di trasferimento del denaro dalle casse alla cassaforte con conseguente sparizione, il 21.8.2015, della somma di 1.000,00 euro; più precisamente [REDACTED] ha contestato alla ricorrente di avere prelevato, dalla cassa dove ella stava operando il 21.8.2015, la somma di 1.000,00 euro e di aver proceduto ad effettuare autonomamente il versamento del denaro, senza chiamare l'assistente del punto vendita o il suo vice, come invece avrebbe dovuto fare secondo il menzionato regolamento; la condotta sopra riassunta avrebbe causato la sparizione dell'importo predetto, comprovata dai docc. nn.° 8, 9, 10 e 13 di parte resistente.

Nell'impugnazione del licenziamento [REDACTED] ha argomentato, in risposta alla documentazione avversaria sopra indicata (già nota in quanto citata nella lettera di contestazione dell'addebito a pag. 1) che per prassi consolidata del punto vendita [REDACTED] non era pedissequamente osservata la rigida procedura cd. <<codice I>>, che impone - al raggiungimento dell'ammontare da trasferire dalla cassa alla cassaforte (euro 1.300,00 massimo ovvero importo inferiore, a discrezione del dipendente) - l'immediata chiamata dell'assistente (o dell'aiuto assistente) del punto vendita da parte dell'addetto alla cassa, la chiusura della cassa medesima nonché il compimento congiunto (da parte di entrambi i dipendenti) delle verifiche e del contestuale conferimento del denaro in cassaforte.

Se da un lato appare, quindi assolto - da un punto di vista documentale - l'onere probatorio gravante ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966 su [REDACTED]



██████████ quanto alla riconducibilità a ██████████ delle operazioni di cassa da cui è scaturito l'ammanco di 1.000,00 euro, dall'altro occorre tenere conto delle dichiarazioni fatte a ██████████ da ██████████, assistente (ossia responsabile) della filiale *de qua*, nella conversazione registrata e oggetto di perizia di trascrizione, il cui incarico è stato conferito all'udienza dell'8.6.2016.

In più punti del *file* audio trascritto (già indicati, senza pretesa di esaustività, nell'ordinanza del 18.5.2016: minuti 7:34, 9:00, 10:07, 18:18, 51:10) emerge la circostanza che presso il punto vendita di ██████████ l'osservanza del regolamento aziendale - quanto alla procedura denominata <<codice I>> - non era pedissequa, essendosi stabilita la consuetudine da parte dei cassieri di non consegnare subito all'assistente (ossia al responsabile del punto vendita) ovvero al suo *vice*, la busta contenente il denaro prelevato dalla cassa, affinché l'assistente - alla presenza del cassiere - procedesse ad inserirla in cassaforte, come appunto prevede il regolamento. In più affermazioni del dialogo tra ██████████ e ██████████ emerge, al contrario, che la prassi consolidata era quella, per il cassiere, di conservare presso la propria postazione di lavoro la busta con il denaro (già separato dal contante presente nella cassa e inserito in una busta) fino a quando l'assistente (o l'aiuto assistente), quando lo riteneva opportuno - alle volte anche dopo un intervallo di tempo non trascurabile - compiva il giro delle casse, ritirava tutte le buste e procedeva, da solo, senza il cassiere, ad effettuare il versamento in cassaforte.

Sono eloquenti, al riguardo, i passi della conversazione alle pagg. 5, 8, 12, 37, 50, 52-53, 57, 60-61, 66, 96 della perizia di trascrizione depositata il 14.7.2016, cui si rinvia per evidenziare quanto segue.

In primo luogo la prassi di effettuare i trasferimenti di denaro contante dalle singole casse del supermercato alla cassaforte, senza tuttavia seguire la rigida procedura del regolamento aziendale denominata <<codice I>>, era nota all'assistente di filiale ██████████ ancor prima del 21.8.2015, data cui si riferisce la contestazione disciplinare a ██████████. Poco importa che ██████████ abbia tentato, per tutta la conversazione *de*



qua, di distinguere tra "assenza di divieto" a porre in essere la prassi contestata e mancanza di propria "autorizzazione esplicita" al trasferimento secondo modalità difformi dal regolamento aziendale. Ed infatti, a riprova della consapevolezza della prassi *de qua* in capo all'assistente [REDACTED] e della irrilevanza della sottile distinzione che egli ha ripetutamente utilizzato nel dialogo con [REDACTED] si osserva che nelle distinte di prelievo dalle casse (docc. nn. 9 e 13 di parte resistente, identiche a quelle emesse e sottoscritte ogni giorno da cassiere e assistente) è riportato (in basso) l'orario in cui il cassiere ha effettuato il prelievo del denaro contante, cioè lo ha fisicamente isolato, computato e inserito nella busta separata, pronta per essere portata nella cassaforte. Da ciò consegue che l'assistente di filiale, cui va riconosciuta anche una funzione di vigilanza (per così dire "interna" al punto vendita) sull'esatta osservanza del regolamento, volta eventualmente a far notare al cassiere il tempo trascorso tra il prelievo e la successiva consegna del denaro per il conferimento in cassaforte, mai ha rilevato l'omessa osservanza della procedura <<codice 1>>, nella parte in cui essa prevede l'obbligatoria e sollecita chiamata dell'assistente di filiale da parte del singolo cassiere con contestuale sospensione delle operazioni di pagamento dei clienti fino al compimento (congiunto - lo si ripete - da parte di cassiere e assistente o vice assistente) di tutte le formalità di trasferimento in cassaforte, secondo quanto puntualizzato da [REDACTED] alle pagg. 10 e segg. della memoria di costituzione.

Il fatto che [REDACTED] non abbia mai rilevato intervalli temporali anomali tra il prelievo del contante dalla cassa e il trasferimento dello stesso in cassaforte (permettendo l'affermarsi della consuetudine predetta) è elemento che priva [REDACTED] di responsabilità disciplinare per l'aspetto formale contestatole, strettamente dipendente dalla omessa immediata chiamata del <<codice 1>>. I dati emersi dall'ascolto del *file* audio e dalla perizia di trascrizione sono dirimenti anche quanto alla contestazione riguardante la sparizione dei 1.000,00 euro alla luce del fatto, da un lato, che è prova in atti (doc. n. 11) che la stessa lavoratrice, nella stessa



giornata di lavoro (21.8.2015), ha osservato la procedura *de qua* per altre buste di denaro e, dall'altro, che - una volta accertato l'omesso rispetto della procedura <<codice 1>> nella filiale [REDACTED] - viene a cadere la presunzione che il denaro contenuto nella busta creata dal cassiere dopo la stampa della distinta di prelievo venisse effettivamente versato in cassaforte da cassiere e assistente (ossia insieme da entrambi i dipendenti). In altri termini, una volta constatato, in virtù degli elementi emersi dalla conversazione tra presenti e nei limiti della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase del procedimento di impugnazione del licenziamento, che il mancato pedissequo rispetto della procedura <<codice 1>> (che prevede l'immediata chiamata dell'assistente per il trasferimento di denaro in cassaforte) era noto e tollerato quindi imputabile anche al responsabile, si giunge alla conclusione che non veniva rispettata neanche la specifica formalità della procedura che prevede il versamento in cassaforte (congiunto, da parte di cassiere e assistente) della busta contenente il denaro prelevato dalla cassa, cui era addetto il singolo operatore. In definitiva, al di là del contenuto delle stampe del sistema di cassa, effettuate a chiusura della giornata lavorativa (docc. n.° 8, 9, 10 e 13 di parte resistente) e sul presupposto che l'assistente compiva da solo le operazioni di trasferimento in cassaforte, residua l'incertezza che possa essere stata la ricorrente a determinare la sparizione dei 1.000,00 euro di cui si discute.

Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate la domanda avanzata in via principale è da ritenere fondata e va accolta ai sensi dell'art. 18, 4° comma, l. 300/1970, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento e annullamento del medesimo, rientrando il fatto ascritto a [REDACTED] tra le condotte punibili con sanzione conservativa ai sensi dell'art. 225 CCNL Commercio, sia che si ipotizzi a carico della ricorrente l'addebito della negligenza nell'esecuzione del lavoro affidatole (sanzionato con la multa non superiore a 4 ore di retribuzione) sia che si ipotizzi a suo carico l'addebito della recidiva nella commissione di condotte che siano punite con la multa (per eventuale plurima violazione della procedura <<codice



I>>), addebito sanzionato con la sospensione dal servizio e con la correlativa privazione della retribuzione per l'ammontare corrispondente, al massimo, agli emolumenti maturati in dieci giorni di servizio.

La presente decisione tiene, peraltro, conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice e qui richiamato ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 65 r.d. 12/1941 ricorrendo l'*eadem ratio decidendi*, secondo cui <<in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo>> (Cass., sez. lavoro, sent. n.° 2013 del 13.2.2012; trattasi di precedente molto significativo in quanto pronunciato in fattispecie in cui veniva parimenti in rilievo la sussistenza di prassi aziendale consolidata e a lungo tollerata dal datore di lavoro, seguita anche dal lavoratore, destinatario - al pari di ██████████ - di sanzione espulsiva). Conformi sono Cass., sez. lavoro, sent. n.° 14586 del 22.6.2009 e Cass., sez. lavoro, sent. n.° 17514 del 26.7.2010.

Nel caso in esame, in particolare, alla luce di tutti i criteri di giudizio sopra indicati, attinenti agli aspetti concreti del fatto fin qui evidenziati e alla



accertata sussistenza della prassi aziendale di cui si è discusso, va esclusa la proporzionalità tra addebito e sanzione espulsiva comminata, come già rilevato alla luce dell'art. 225 CCNL Commercio. Depongono a favore della fondatezza della domanda attorea, oltre al contenuto specifico delle sanzioni (nella specie, conservative) previste dalla contrattazione collettiva *de qua* per addebiti riconducibili a negligenza del dipendente, la circostanza che [REDACTED], in sette anni di lavoro prestato alle dipendenze di [REDACTED], non ha riportato precedenti disciplinari dimostrando così di avere eseguito gli obblighi lavorativi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza e di essere stata una lavoratrice seria e affidabile in relazione alle mansioni affidatele.

Dall'annullamento del licenziamento discende la condanna della società resistente al pagamento in favore di [REDACTED] di indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dalla lavoratrice dalla data del licenziamento illegittimo fino a quella della effettiva reintegrazione. Secondo quanto affermato nel contraddittorio delle parti all'udienza del 18.5.2016 nel corso del tentativo di conciliazione, l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente è di euro 1.800,00 mensili (cfr. relativo verbale).

Dalla soccombenza della società resistente discende ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna della stessa alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte nella presente fase sommaria del giudizio di impugnazione del licenziamento (controversia di lavoro di valore indeterminato basso, quindi riferibile allo scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, 6° comma, D.M. Giustizia 55/2014), liquidate nella misura di cui in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti dall'allegato al D.M. citato.

Parimenti, per il principio della soccombenza sono da porre a carico di [REDACTED], in via definitiva e per l'intero ammontare, le spese della trascrizione della conversazione tra presenti, già liquidate con decreto del 10.8.2016.

P.Q.M.



letto l'art. 1, 49° comma, l. 92/2012, in accoglimento della domanda principale avanzata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con ricorso depositato il 5.4.2016, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera raccomandata del 2.10.2015, ricevuta il 7.10.2015, e per l'effetto lo annulla;

ordina a [REDACTED] di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;

condanna [REDACTED] al pagamento a [REDACTED] di indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dalla ricorrente dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, con gli interessi legali;

condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite sostenute da [REDACTED] nella presente fase sommaria del giudizio di impugnazione del licenziamento, liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% di detti compensi e accessori di legge, nonché in euro 267,40 per spese esenti;

pone a carico di [REDACTED] in via definitiva e per l'intero ammontare già liquidato con decreto del 10.8.2016, le spese di trascrizione della conversazione tra presenti registrata su *file* audio prodotto su CD-ROM dalla ricorrente (doc. n.° 9 attoreo).

Si comunichi.

Ferrara 11.8.2016.

Il giudice
dr. Alessandro D'Ancona

